



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilanove e questo giorno ventidue del mese di Aprile, alle ore 15,40 in seconda convocazione, nella sala consiliare, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE

N. **44**

OGGETTO: URBANISTICA – Regolamento Edilizio Comunale - Art. 2.3.1 "Commissione Edilizia" Art. 2.3.3 "Procedura di convocazione della Commissione Edilizia" Art. 2.3.5 "Commissione Edilizia Integrata" - Modifica.

22.04.2009

Sono presenti, dei n. 20 consiglieri assegnati al Comune, n. 13 come segue:

Latini Denise
Turbini Alessio
Capecci Federigo
Campatelli Giovanni
Signorini Massimiliano
Benincasa Cristina
Ferrara Giuseppe
Campriani Angelita
Casini Stefano
Senesi Massimo

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	

Nencioni Walter
Senesi Paola
Fedi Alessandro
Spini Andrea
Pampaloni Emilio
Pampaloni Gloria
Ciampolini Filippo
Bazzani Massimo
Giglioli Giuseppe
Bellucci David
Ed il Sindaco *Campinoti Andrea*

Presenti	Assenti
	X
X	
	X
	X
	X
X	
X	
	X
	X
X	
X	

PRESIEDE il Sig. Campatelli Giovanni

PARTECIPA il Segretario Generale dott. Antonio Favara, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI: Senesi Massimo – Senesi Paola – Pampaloni Gloria

ASSESSORI PRESENTI: Iozzi Carlo – Borghini Roberto – Canonici Antonella

Presidente

URBANISTICA - Regolamento Edilizio Comunale - Art. 2.3.1 "Commissione Edilizia" Art. 2.3.3b "Procedura di convocazione della Commissione Edilizia" Art. 2.3.5 "Commissione Edilizia Integrata" - Modifica.

Ass. Roberto Borghini

Il Presidente ha già anticipato i contenuti, si tratta di modificare la parte del Regolamento Edilizio che riguarda la convocazione di queste Commissioni. È un atto dovuto, perché a seguito delle disposizioni di livello superiore, se volete si può entrare nel dettaglio, però essenzialmente mi pare che ci sia il fatto che devono essere convocate separatamente: c'è una separazione fra le due commissioni, che è prevista ora, prima era diverso, per cui si mette in approvazione questa modifica, che è, ripeto, un atto dovuto.

Al momento della votazione risultano presenti n. 17 componenti il consiglio comunale ed assenti i consiglieri Nencioni, Bazzani, Pampaloni Emilio e Spini.

(N. 44)

OGGETTO: URBANISTICA – Regolamento Edilizio Comunale - Art. 2.3.1 "Commissione Edilizia" Art. 2.3.3 "Procedura di convocazione della Commissione Edilizia" Art. 2.3.5 "Commissione Edilizia Integrata" - Modifica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto “URBANISTICA – Regolamento Edilizio Comunale - Art. 2.3.1 "Commissione Edilizia" Art. 2.3.3 "Procedura di convocazione della Commissione Edilizia" Art. 2.3.5 "Commissione Edilizia Integrata" - Modifica.”;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267 del responsabile del settore Programmazione Pianificazione e Governo del Territorio in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:

PRESENTI	n. 17
VOTANTI	n. 17
VOTI FAVOREVOLI	n. 17
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 146, modificato dal D.Lgs. 63/08, che disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione paesaggistica;

- la L.R. 62/08 "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008" che ha apportato modifiche importanti a numerose disposizioni legislative della Regione Toscana e, in particolare, alla L.R. 1/05 nella parte relativa al controllo e alla gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica allo scopo di adeguarne il contenuto alla normativa del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1079 del 15.12.2008 ad oggetto "Adempimenti in attuazione dell'art. 205 bis della L.R. 1/05 in materia di delega ai comuni nell'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/04";

Preso atto che la Legge Regionale Toscana n. 1/05:

- all'art. 87 prevede che l'esercizio della funzione autorizzatoria di cui agli artt. 146, 153 e 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio è delegata ai comuni singoli o associati per i territori di competenza;
- all'art. 88 stabilisce che il Comune esercita tale funzione dal 01.01.2009 avvalendosi della Commissione per il Paesaggio di cui all'art. 89, secondo quanto previsto dall'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- all'art. 205 bis stabilisce che in attesa della nomina della Commissione per il paesaggio di cui all'art. 89 i Comuni con strutture dotate dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6, del Codice possono continuare ad esercitare le funzioni in materia paesaggistica fino al 30.04.2009 avvalendosi dei tre esperti che compongono le attuali commissioni comunali per il paesaggio, i quali esprimono i propri pareri in modo autonomo rispetto alla commissione edilizia con le modalità stabilite dall'art. 89, comma 4;

Preso altresì atto che:

- con deliberazione della Giunta Regionale Toscana 15.12.2008, n. 1079 il Comune di Certaldo è stato incluso nell'elenco dei comuni ritenuti idonei per l'esercizio della delega delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica;

Rilevato che il D.L. 207/2008, convertito con modificazioni in Legge 27.02.2009, n. 14, all'art. 38, ha, nel frattempo, prorogato al 30.06.2009 i termini previsti dall'art. 159 del Codice per l'entrata in vigore del nuovo regime autorizzatorio;

Atteso che le norme del vigente Regolamento Edilizio Comunale prevedono ancora la Commissione Edilizia Integrata così come prevista dalla legislazione regionale toscana;

Ritenuto di procedere ad apportare al suddetto Regolamento le opportune modifiche che ne consentano la conformità alle disposizioni di legge sopravvenute;

Ritenuto segnatamente di riformulare il testo degli artt. 2.3.1, 2.3.3 e 2.3.5;

Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di riformulare come segue il testo degli artt. 2.3.1, 2.3.3 e 2.3.5 del vigente Regolamento Edilizio Comunale:

ART. 2.3.1 - Commissione edilizia

La commissione edilizia è l'organo consultivo per la gestione del Settore Programmazione Pianificazione Governo del Territorio.

Sono membri di diritto:

1. Il Dirigente del Settore Programmazione Pianificazione Governo del Territorio, o un suo delegato, che la presiede;
2. Il Segretario comunale o un suo delegato;
3. Il Dirigente del Settore Ufficio Staff;
4. Un rappresentante dei Vigili del Fuoco.

Sono membri nominati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale:

5. Un Architetto;
6. Un Ingegnere;
7. Un Geometra o Perito Edile;
8. Un Dottore Agronomo o Forestale;
9. Un Geologo;

I membri elettivi di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 9 verranno scelti su terne proposte dai rispettivi ordini professionali.

I membri individuati durano in carica quattro anni e potranno essere rieletti solo dopo due anni dalla cessazione effettiva dell'ultimo mandato.

Un tecnico comunale interviene nella seduta della Commissione Edilizia con funzione di relatore.

Svolge le funzioni di segretario della Commissione un dipendente del Settore Programmazione Pianificazione Governo del Territorio.

In caso di rinuncia o dimissioni di un membro nominato esso dovrà essere sostituito seguendo la stessa procedura adottata per la nomina del rinunciatario o del dimissionario, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di rinuncia o di dimissioni.

Non possono far parte contemporaneamente della commissione edilizia i fratelli, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

I membri elettivi possono anche non risiedere nel comune, ma non possono essere dipendenti dell'amministrazione comunale.

Per gli interventi edilizi e le trasformazioni del paesaggio e dell'ambiente per i quali è prevista l'acquisizione del parere dell'ex C.E.I. ai sensi degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio comunali la Commissione Edilizia è integrata dai tre componenti la Commissione per il Paesaggio i quali esprimono il loro parere, distinto da quello ordinario della Commissione Edilizia, con la presenza e il voto concorde di almeno due membri.

ART. 2.3.3 - Procedura di convocazione della Commissione Edilizia

La Commissione edilizia è convocata dal Dirigente del Settore Programmazione Pianificazione Governo del Territorio; la convocazione scritta deve pervenire ai commissari con congruo anticipo. Per la validità delle adunanze devono intervenire:

- in prima convocazione, almeno la metà dei componenti più uno e tra di essi devono obbligatoriamente esservi il Presidente ed il tecnico comunale con funzione di relatore;
- in seconda convocazione, almeno un terzo dei commissari, e devono esserci obbligatoriamente il presidente e il tecnico comunale con funzioni di relatore.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale quello del presidente. Per le determinazioni assunte dalla Commissione Edilizia in merito ad eventuali casi non previsti dalle norme del presente Regolamento o dalle Norme di attuazione del PRG e comunque non in contrasto con questo né con le finalità del PRG stesso, è prescritta la maggioranza assoluta dei componenti.

Alle riunioni della Commissione possono essere chiamati per chiarimenti i richiedenti e/o i progettisti dell'opera in esame.



Alle riunioni della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, esperti su richiesta della Commissione stessa.

Quando la Commissione debba pronunciarsi su progetti o richieste o comunque abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato alcuno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione e al parere relativo all'argomento stesso. Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota nel verbale.

In caso di inosservanza a quanto stabilito nel comma precedente il parere formulato dalla Commissione non sarà valido ad alcun effetto.

I verbali delle adunanze della Commissione devono essere raccolti in apposito registro a cura del segretario della Commissione e devono riportare: la motivazione sintetica del parere espresso, il nominativo degli esperti eventualmente invitati, le eventuali dichiarazioni dei singoli commissari e la firma del presidente e del segretario.

Il parere della Commissione edilizia è comunicato dal Dirigente del Settore Programmazione Pianificazione Governo del Territorio agli interessati con lettera notificata per i successivi adempimenti o con integrazioni eventualmente necessarie per il completamento della pratica.

La Commissione Edilizia è convocata separatamente dalla Commissione per il Paesaggio di cui all'art. 2.3.5 salvo i casi di cui all'ultimo comma dell'art. 2.3.1.

ART. 2.3.5 Commissione per il Paesaggio

La Commissione per il Paesaggio di cui all'art. 89 della L.R. 1/05 è composta da tre membri scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale aventi i seguenti requisiti:

- a) architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi, iscritti da almeno cinque anni agli albi dei relativi ordini professionali oppure in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in materia paesaggistica;
- b) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
- c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui alla lettera a) o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l'accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a 3 anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze in materia paesaggistica.

I membri della Commissione per il Paesaggio sono nominati con deliberazione della Giunta Comunale e tra di essi dovrà esserci almeno un architetto.

La deliberazione di nomina è corredata di curricula attestanti il possesso dei requisiti di idoneità sopra elencati, nonché dell'eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia. Non possono essere nominati nella Commissione per il Paesaggio del Comune dipendenti della stessa Amministrazione Comunale.

I membri della Commissione per il Paesaggio restano in carica per cinque anni e possono essere rieletti una sola volta nello stesso Comune.

La Commissione per il Paesaggio è convocata dal responsabile del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica.

La Commissione esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e delibera con la presenza e il voto concorde di almeno due membri. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.

Un tecnico comunale interviene nella seduta della Commissione per il Paesaggio con funzione di relatore.

Svolge le funzioni di segretario della Commissione un dipendente del Settore Programmazione Pianificazione Governo del Territorio.

Alle riunioni della Commissione possono essere chiamati per chiarimenti i richiedenti e/o i progettisti dell'opera in esame.



Alle riunioni della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, esperti su richiesta della Commissione stessa.

Quando la Commissione debba pronunciarsi su progetti o richieste o comunque abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato alcuno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione e al parere relativo all'argomento stesso. Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota nel verbale.

In caso di inosservanza a quanto stabilito nel comma precedente il parere formulato dalla Commissione non sarà valido ad alcun effetto.

I verbali delle adunanze della Commissione devono essere raccolti in apposito registro a cura del segretario della Commissione e devono riportare: la motivazione sintetica del parere espresso, il nominativo degli esperti eventualmente invitati, le eventuali dichiarazioni dei singoli commissari, le loro firme nonché la firma del segretario della Commissione.

Il parere della Commissione per il Paesaggio è comunicato agli interessati con lettera notificata per i successivi adempimenti o con integrazioni eventualmente necessarie per il completamento della pratica:

- dal responsabile del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica per le pratiche soggette ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/04;
- dal Dirigente del Settore Programmazione Pianificazione Governo del Territorio per le pratiche non soggette ad autorizzazione paesaggistica;

Sono sottoposti al parere della Commissione per il Paesaggio tutti gli interventi edilizi e le trasformazioni al paesaggio ed all'ambiente dei territori vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 (ex L. 1497/39 e L. 431/85) per le quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione ambientale;

La Commissione per il Paesaggio esprime altresì parere relativamente a:

- istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica presentate ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i;
- irrogazione delle sanzioni in materia paesaggistica (casi art. 135 L.R. 1/05);
- installazione di insegne richieste ai sensi del Codice della Strada e occupazioni suolo pubblico con strutture precarie;
- piani attuativi;

e da il proprio supporto tecnico istruttorio alla Giunta Comunale quale autorità competente per la VAS ai sensi dell L.R. 12/2005.

Non sono sottoposti al parere della Commissione per il Paesaggio, in quanto non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione ambientale, i progetti degli interventi che non alterino lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.

La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere in ordine alla coerenza dell'intervento con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici ed i criteri di gestione del bene tutelato.

- 2) di provvedere, ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, alla nomina dei tre esperti componenti la Commissione per il Paesaggio secondo i criteri dettati dal nuovo art. 2.3.5 del Regolamento Edilizio."

Ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, con votazione dal seguente esito:

PRESENTI	n. 17
VOTANTI	n. 17
VOTI FAVOREVOLI	n. 17
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.





COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

PARERI resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale:

avente il seguente OGGETTO:

URBANISTICA – Regolamento Edilizio Comunale - Art. 2.3.1 "Commissione Edilizia" Art. 2.3.3 "Procedura di convocazione della Commissione Edilizia" Art. 2.3.5 "Commissione Edilizia Integrata" - Modifica.

Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 esprimo parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della presente proposta di deliberazione.

☐ *Vedi sul retro eventuale parere contrario.*

Certaldo, 16 APR 2009



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

☐ Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

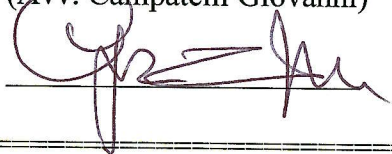
☒ Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Certaldo, 17.4.2009

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Campatelli Giovanni)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonio Favara)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Estratto della presente deliberazione viene pubblicato in copia in data odierna all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Certaldo, - 8 MAG. 2009



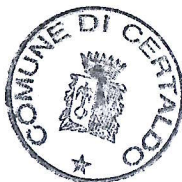
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



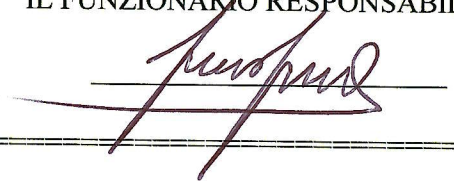
ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di giorni DIECI dal termine della pubblicazione all'albo pretorio.

Certaldo, - 2 GIU. 2009



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

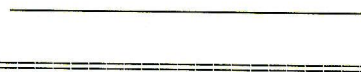


La presente deliberazione è stata:

- ☐ Revocata con atto n. _____ del _____
☐ Modificata con atto n. _____ del _____

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Estratto dal verbale originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

